



COMUNE di BIBBONA

(Provincia di Livorno)

POLIZIA LOCALE



Ufficio Polizia Amministrativa

Piazza C. Colombo n. 1 – 57020 Bibbona (LI)
C.F. e P.I.: 00286130497
Tel. 0586672218 – Cell. 3666216616

Mail: poliziamunicipale@comune.bibbona.li.it
Pec: poliziamunicipale.bibbona@pec.it

AREA 4 – “POLIZIA MUNICIPALE”

Regolamento di

POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014


Ripubblicato dal 09.05.2014 per 15 giorni – Entrato in vigore il 24.05.2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31.07.2025

Ripubblicato dal 09/09/25 per 15 giorni – Entrato in vigore il 24/09/2025

TESTO MODIFICATO

■ Regolamento



POLIZIA

POLIZIA RURALE

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014

ripubblicata dal 09.05.14
per g.d. 15.

entrata in vigore il 26/05/14

Aut. 21/05/2014
Aut. 21/05/2014 del Consiglio
Comunale di Varese

INDICE

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze

CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Pascolo in ore notturne
- Art. 10 Esercizio di caccia e pesca

CAPO III FABBRICATI RURALI

- Art. 11 Fabbricati rurali
- Art. 12 Igiene delle case coloniche
- Art. 13 Prevenzioni antincendio
- Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 15 Depositi di fitofarmaci
- Art. 16 Incameramento delle acque piovane
- Art. 17 Stalle
- Art. 18 Concimaie
- Art. 19 Cani a guardia di edifici rurali

CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

- Art. 20 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 21 Spurgo di fossi e canali
- Art. 22 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 23 Abbeveratoi per animali
- Art. 24 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 25 Aratura dei terreni
- Art. 26 Spigolature
- Art. 27 Canali ed altre opere consortili

CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 28 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 29 Divieto della vendita di piante e semi
- Art. 30 Cartelli per zone trattate con fitosanitari

CAPO VI
MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 31 Obbligo di denuncia
- Art. 32 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUSI

- Art. 35 Colture agrarie – Limitazioni
- Art. 36 Carbonaie
- Art. 37 Accensione di fuochi
- Art. 38 Quietè pubblica
- Art. 39 Detenzione di cani all'interno di abitazione e di aree private
- Art. 40 Obbligo di guinzaglio e di museruola

CAPO VIII
SALVAGUARDIE AMBIENTALI

- Art. 41 Trattamenti fitosanitari
- Art. 42 Irrigazione
- Art. 43 Apicoltura
- Art. 44 Terreni circostanti i nuclei abitati
- Art. 44 bis Terreni e colture in stato di abbandono

CAPO IX
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO

- Art. 45 Movimenti di terra
- Art. 46 Biodiversità e corridoi ecologici
- Art. 47 Recinzioni
- Art. 48 Tutela delle alberature
- Art. 49 Tutela del patrimonio stradale

CAPO X
SANZIONI

- Art. 50 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 51 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 52 Omessa ottemperanza alle ordinanze
- Art. 53 Sequestro e custodia di cose
- Art. 54 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1
Limiti del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale. Il relativo ambito di applicazione riguarda tutto il territorio Comunale con esclusione dei centri abitati, come perimetrali ai sensi del Codice della Strada e del demanio Marittimo.

Art. 2
Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3
Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4
Ordinanze

Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finiti o molestia ai passanti.

Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario o conduttore.

Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9 Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10 Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanante con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III FABBRICATI RURALI

Art. 11 Fabbricati rurali

Per la costruzione ed ogni altro intervento edilizio di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico-sanitaria e di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danni alle strade.

Art. 12 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimai debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale edilizio e di igiene.

Art. 13 Prevenzioni antincendio

I fienili debbono essere posti a idonea distanza di sicurezza dalle case coloniche.

Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15 Depositi di Fitofarmaci

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze pericolose da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 16 Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali ed i giardini dei fabbricati, devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stocaggio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

**Art. 17
Stalle**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale edilizio e di igiene

**Art. 18
Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno (concimaie provvisorie) potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

**Art. 19
Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi.

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade vicinali di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti, e laddove facenti parte del consorzio a carico del consorzio stesso, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza, fermo restando i limiti previsti dal Codice Civile, per gli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 23

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 24
Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le piante e le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Art. 25
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, sono tenuti ad eseguire le lavorazioni agrarie a perfetta regola d'arte al fine di prevenire danni alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 26
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 27
Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
In mancanza, si applicano quelle di cui al capo IV.

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogramme parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impedisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogramme o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 29

Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione, in assenza del relativi titolo autorizzativo.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 30

Cartelli per zone trattate con fitosanitari

E' fatto obbligo, qualora previsto dalla vigente normativa, di sistemare e mantenere idonea cartellonistica indicante la zona trattata.

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 32 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35
Colture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ~~ed incomodo~~ per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 36
Carbonaie

L'attività di accensione delle carbonaie deve intendersi quale parte della tecnica agraria diretta alla coltivazione ed allo sfruttamento dei boschi. E' comunque vietato accendere carbonaie a meno di metri 200 in linea d'aria da insediamenti abitativi e da strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 37
Accensione di fuochi

Si applica la Legge Forestale Toscana (L.R. 39/00) e Relativo Regolamento R 48/03.

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nell'accensioni di fuochi, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi. In particolare il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico e deve essere effettuato in assenza di vento.

E' comunque vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna.

Art. 38
Quiete pubblica

Le attività rumorose dovranno essere svolte del rispetto del Piano Comunale di Classificazione Acustica e relativo Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni rumorose.

Art. 39
Detenzione di cani all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle

intemperie e dal sole diretto. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso idonea struttura, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

Art. 40
Obbligo di guinzaglio e di museruola

E' fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- b) di tenere l'animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio e di avere al seguito idonea museruola, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali;

Il proprietario deve utilizzare un guinzaglio di una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni. Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
 - i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
 - i cani da tartufo, quando vengono utilizzati per la ricerca;
 - i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.
-

CAPO VIII
SALVAGUARDIE AMBIENTALI

Art.41
Trattamenti Fitosanitari

Per l'uso di prodotti fitosanitari si dovrà far riferimento al Piano D'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D.Lgs. 150/12.

Durante l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici, strade pubbliche e di uso pubblico, abitazioni e relative pertinenze (prati, orti, ecc.).

In Prossimità delle strutture suddette, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo di effettuare i trattamenti in assenza di vento, mantenendo una distanza dal confine delle stesse sufficiente ad evitare che vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano nocive o soltanto moleste.

In caso di vicinanza a nuclei abitati è comunque fatto obbligo di avvertire preventivamente gli abitanti (anche mediante avvisi).

Art. 42
Irrigazione

I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportune, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada sia rotabile che ferrata.

Al fine della riduzione dell'evaporazione, durante il periodo estivo, l'irrigazione a pioggia è consentita dalle ore 18:00 alle ore 08:00.

E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo delle colture, di orti e giardini, dalle fontane pubbliche e comunque dal pubblico acquedotto.

Art. 43
Apicoltura

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.

Art. 44
Terreni circostanti i nuclei abitati

I proprietari di terreni circostanti i nuclei abitati o adiacenti ai centri abitati, devono provvedere alla cura della vegetazione in modo da evitare che tali luoghi rappresentino pericolo d'incendio e facilitino la presenza di animali selvatici. In particolare, dovrà essere prevista una fascia di rispetto sul confine con i centri o i nuclei abitati, di almeno 5 mt., priva di vegetazione.

Art. 44 bis
Terreni e colture in stato di abbandono

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, di colture arboree e scarpate della superstrada e ferroviarie, in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure culturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- Lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- Mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
- Eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

CAPO IX TUTELA DEL PAESEGGIO AGRARIO

Art. 45 Movimenti di Terra

Possono essere eseguiti ~~invece~~ quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non compromettano i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche. Nei casi di trasformazione territoriale risulta necessario il relativo titolo abilitativo edilizio.

Art. 46 Biodiversità e Corridoi Ecologici

Al fine evitare la riduzione e garantire un elevato grado di biodiversità ed il mantenimento di corridoi ecologici esistenti, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono vietate:

- le trasformazioni degli assetti morfologici, ambientali, vegetazionali e culturali che siano storicamente significativi o che comportino compromissione della panoramicità dei luoghi;
- gli interventi che comportino alterazione e riduzione delle formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante camporili, alberi monumentali);
- gli interventi che compromettano la naturale circolazione delle acque e l'efficienza della rete scolante artificiale, ivi compresa l'impermeabilizzazione della pavimentazione;
- interventi che distruggano le caratteristiche e le qualità, le funzioni e i valori che hanno determinato l'inclusione nella disciplina di protezione dei beni e delle aree qui elencati:

- a) nuove infrastrutture sempre che non sia evidente una motivazione di utilità collettiva e che non siano ammodernabili e adattabili a infrastrutture esistenti;
- b) sistemazioni esterne impermeabili;
- c) manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
- d) asfaltatura delle strade sterrate, salvo specifiche previsioni degli strumenti urbanistici;
- e) aree di vegetazionali estranei al contesto ambientale;
- f) alterazione di crinali, di elementi tipici delle sistemazioni agrarie, di viabilità e tracciati storici, di emergenze geomorfologiche e florofaunistiche;
- h) riduzione o trasformazione di vegetazione, di zone umide e degli acquiferi, di minerali e fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche, monumentali, di arredo e stradali;
- i) attività di scarico materiali di riporto e di risulta da scavi, raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi, sbarramenti in alveo.

Art. 47 Recinzioni

Sono ammesse recinzioni realizzate con siepi di essenze locali.

Sono inoltre ammesse recinzioni in rete metallica, su sostegni in legno o in ferro e senza fondazione, esclusivamente per le aree di allevamento animali e per la difesa delle produzioni agricole soggette a danni accertabili. Tali recinzioni devono prevedere, per una altezza di cm 40 da terra, una maglia adeguata, al fine di

permettere il passaggio della fauna minore e, per garantire la fruibilità del territorio, dovranno essere previsti idonei scalandrini. Il ripristino delle recinzioni esistenti è sottoposto al rispetto del presente comma.

Limitatamente alle aree di pertinenza degli edifici (come individuate negli atti di pianificazione del territorio) sono consentite recinzioni in legno, siepi e retrostanti reti metalliche composte da essenze autoctone di consistenza tale da schermare completamente la rete metallica.

Art. 48
Tutela delle Alberature

Gli alberi di alto fusto ed in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, nonché gli alberi in adiacenza ed in stretta relazione ad insediamenti colonici, come individuati negli atti di pianificazione territoriale, sono oggetto di tutela e quindi non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza la preventiva autorizzazione.

Art. 49
Tutela del Patrimonio Stradale

Sulle strade Comunali e vicinali di uso pubblico, fermo restando tutti gli atti vietati previsti dal vigente Codice della Strada, nel rispetto della disciplina della circolazione stradale, sono ammesse deroghe per i limiti di portata da rilasciarsi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Agli accessi e diramazioni si applicano le norme del vigente Codice della Strada. Si dovrà provvedere alla messa in opera di appositi ponticelli della medesima sezione fluente della fossetta laterale e comunque non inferiore a cm 50 per le strade di pianura, e di cm 40 per quelle collinari. A tutti accessi che si collegano ad una strada pubblica e si trovano su una piano superiore rispetto a questa, devono costruire e mantenere efficiente, poco prima del suddetto incrocio, una griglia o cunetta di almeno cm 50 di larghezza con relativo canale, posizionata a 30 gradi rispetto all'asse stradale pubblico, in modo da permettere all'acqua piovana e conseguenti detriti di riversarsi direttamente nella fossetta laterale.

CAPO X **SANZIONI**

Art. 50 **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agente di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minio di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 167,00 che estingue l'illecito.

L'Autorità Competente è individuata nell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 51 **Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 52 **Omessa ottemperanza alle ordinanze**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 **Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 54
Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di un titolo abilitativo del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi o diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
- La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TANSITORIE E FINALI

Art. 55
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore nei termini di cui all'art. 7, comma 5 dello statuto comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.